

*Ministero della cultura*

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE



**CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DELLA MOSTRA DAL TITOLO  
"RENAISSANCE AND BAROQUE MASTERPIECES "**

**TRA**

**Il Museo e Real Bosco di Capodimonte** con sede in Napoli (Italia) alla Via Miano, 2, C.F. 95219190634 tel. 08174.99.111, pec: mu-cap@pec.cultura.gov.it, rappresentato dal Direttore Generale prof. Eike Schmidt, giusto D.P.C.M. 09 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 12/02/2024 al n. 312 (di seguito anche "Capodimonte")


**E**

**The European Fine Art Foundation (TEFAF)** con sede in Amsterdam (Paesi Bassi) alla Via Dijksselhofplantsoen 14, iscritta alla Dutch Chamber of Commerce al n. 41077839 in persona del presidente e l.r.p.t. sig. Hidde van Seggelen, dom.to per la carica presso la sede (di seguito anche "TEFAF")

congiuntamente, anche "Le Parti"

**PREMESSO CHE**

- a) il Museo e Real Bosco di Capodimonte è un Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale e qualificato come Ufficio di Direzione Generale istituito ai sensi e per gli effetti del DPCM n.171/2014 (art.30, comma 3, lettera a);
- b) tra le attività istituzionali di Capodimonte vi è, tra le altre, il compito di tutelare e valorizzare le proprie collezioni, promuovendo altresì il godimento pubblico e la fruizione delle stesse, anche attraverso la collaborazione con soggetti terzi;
- c) la promozione del patrimonio culturale può essere realizzata anche attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali destinate ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta di questo patrimonio;
- d) TEFAF è una Fondazione senza scopo di lucro, istituita nel 1988 e regolarmente iscritta alla camera di commercio Olandese, che promuove competenza e diversità nella comunità artistica globale;
- e) TEFAF gestisce ed organizza una tra le più grandi fiere d'arte che si tiene annualmente a Maastricht presso il MECC (**Maastricht Exhibition & Conference Centre**);
- f) per l'anno 2025 l'evento fieristico è programmata nelle date dal 13 al 20 marzo;
- g) annualmente in occasione dell'evento TEFAF collabora con i principali Musei ed Istituzioni internazionali per l'organizzazione di esposizioni con finalità di valorizzazione del patrimonio storico culturale;
- h) per l'organizzazione di tali eventi espositivi TEFAF mette a disposizione ad uso esclusivo dei Musei ed Istituti partecipanti l'iniziativa appositi spazi dedicati, come individuati dall'Allegato 3, distinti e separati dall'evento fieristico;





- i) per l'anno 2025 TEFAF desidera organizzare, in collaborazione con il Museo Capodimonte, nel corso dell'evento fieristico, un'esposizione dedicata alle collezioni del Museo, che presenterà ai visitatori una selezione di opere del Museo, come individuato nell'Allegato 1 al presente accordo;
- j) Capodimonte ha accolto pertanto positivamente la richiesta di collaborazione proposta da TEFAF, anche in considerazione degli esiti positivi di precedenti analoghe collaborazioni tra TEFAF ed altri Istituti della cultura italiani;
- k) Vista la valenza promozionale del progetto, finalizzato a valorizzare il patrimonio artistico italiano, il Ministero del Turismo Italiano ha concesso il proprio patrocinio gratuito;
- l) è pertanto intento delle Parti collaborare per la realizzazione del progetto espositivo;

**Tanto premesso, le Parti come sopra rappresentate;**

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

#### **Art. 2 - Oggetto**

**2.1** La presente Convenzione prevede e disciplina i rapporti tra le Parti in merito alla realizzazione e gestione dell'esposizione, che vedrà l'allestimento presso gli spazi del MECC di serie di opere delle collezioni di Capodimonte, come da elenco di cui all'Allegato 1, regolando gli impegni e gli oneri di ciascuna. L'esposizione verrà presentata presso le sale del MECC (Maastricht Exhibition & Conference Centre) nel corso dell'evento fieristico che si terrà dal 13 al 20 marzo 2025, con apertura il 13 marzo. Le indicate date di inaugurazione, di apertura e di chiusura della mostra potranno essere modificate solo previo accordo scritto delle Parti.

**2.2** Capodimonte si impegna a concedere in prestito in occasione dell'esposizione mostra indicata in premessa le Opere come da elenco Allegato 1 e per il valore ivi specificato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 24, comma 7 lett. b) del DPCM 15 marzo 2024 n. 57 e ss.

**2.3** Capodimonte garantisce che nessuna delle Opere di cui all'elenco Allegato 1, sia detenuta illegittimamente o acquisita illecitamente, ovvero derivante da furto, rapina, e/o esportata illegittimamente dal proprio paese di origine e pertanto importata illegittimamente su territorio italiano.

**2.4** Qualora una o più opere elencate nell'Allegato 1 non potessero essere concesse alla mostra, Capodimonte ne garantirà la sostituzione con altrettante di natura e valore storico artistico corrispondente, in ogni caso coerente con il progetto scientifico redatto dai Funzionari del Museo ed approvato dalle Parti.

**2.5** In conseguenza del prestito autorizzato, TEFAF diviene responsabile della custodia temporanea delle Opere oggetto della presente Convenzione, impegnandosi ad utilizzare la massima cura nell'espone, in ossequio a quanto previsto nelle "Condizioni di prestito Paesi UE", allegate alla presente Convenzione (Allegato 2).

**2.6** Tutti gli oneri discendenti dal prestito delle Opere saranno esclusivamente a carico di TEFAF, anche attraverso società terze incaricate dalla stessa TEFAF per il coordinamento di tutte le attività per la realizzazione dell'esposizione, inclusa l'assicurazione contro tutti i rischi c.d. "da-chiodo-a-chiodo" incluso rischio terrorismo, l'allestimento ed il disallestimento dell'esposizione, il trasporto internazionale e locale delle Opere sia per l'andata che per il ritorno, la costruzione delle casse e l'imballaggio presso Capodimonte, nonché il disimballaggio e il reimballaggio presso il MECC. Tutte le anzidette attività, dovranno essere effettuate in ossequio a quanto pattuito tra le parti con il presente atto, nonché nel rispetto delle "condizioni di prestito per Paesi UE di cui all'Allegato 2.

**2.7** Nessun costo discendente dal prestito delle Opere sarà imputato e/o a carico a Capodimonte.

#### **Art. 3 - Condizioni per il trasporto e l'allestimento delle opere**

**3.1** TEFAF, attraverso un soggetto terzo che sarà dalla stessa incaricato del coordinamento di tutte le attività in Italia e a Maastricht per la realizzazione dell'esposizione, ivi incluse le operazioni di trasferimento delle opere che saranno realizzate da primaria compagnia specializzata nel trasporto di opere d'arte secondo le



prescrizioni dettate dalle condizioni di prestito sottoscritte, è tenuta ad adottare imballaggi idonei alla tipologia del bene da movimentare, atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, di impermeabilità all'acqua, al vapore acqueo e agli inquinanti gassosi, di protezione alla polvere e di inerzia e coibenza termica. Il trasporto deve avvenire su mezzi idonei, con ancoraggi stabili ed in assenza di significative variazioni del microclima dei manufatti. In ogni caso gli imballaggi devono essere tali da consentire l'introduzione di sonde per il monitoraggio delle condizioni di trasporto e su di essi devono essere riportate indicazioni e avvertenze chiare circa le modalità di trasporto e di assemblaggio/disimballaggio del sistema.

**3.2** Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, almeno un rappresentante di Capodimonte (il "Courier"), o un soggetto dallo stesso individuato, dovrà essere presente per supervisionare tutte le fasi di allestimento/disallestimento delle Opere presso il MECC, secondo quanto previsto nelle condizioni di prestito. Nel caso in cui Capodimonte sia nell'impossibilità di inviare il Courier a causa di provvedimenti presi in Italia o nei Paesi Bassi per contrastare il rischio di terremoti, calamità naturali, pandemie (tipo Covid-19) o guerre straniere, si conviene che dovranno essere stabiliti accordi eccezionali sulle modalità degli scambi e delle chiamate relative a comunicazioni virtuali. Il software utilizzato e la frequenza delle chiamate effettuate durante la supervisione a distanza dell'installazione e della rimozione delle opere saranno concordati da Capodimonte e da TEFAF.

**3.3** TEFAF garantisce che gli ambienti ove saranno esposte le opere d'arte in prestito sono all'altezza degli standard di sicurezza, antincendio e controllo climatico conformemente all'art.5 delle *EU Countries Loan* stabilito nell'Allegato n.2, e che le condizioni espositive sono adeguate alla salvaguardia della incolumità ed integrità delle Opere. Il progetto di allestimento e gli spazi utilizzati dovranno essere preventivamente essere approvati dalla Direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

**3.4** Capodimonte preparerà i *condition report* delle Opere inclusa una foto di ciascuna prima dell'imballaggio delle stesse. A ciascuna valutazione dello stato conservativo delle Opere durante il disimballaggio o il reimballaggio al MECC, questo documento sarà annotato, commentato e firmato da un restauratore/conservatore o referente di TEFAF e dal Courier di Capodimonte.

**3.5** Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali della mostra e dei criteri di conservazione delle opere, Capodimonte può disporre sopralluoghi da parte di propri tecnici.

**3.6** TEFAF ed i propri impiegati, fornitori o agenti non potranno per alcun motivo effettuare restauri o interventi conservativi sulle Opere senza l'esplicito consenso scritto di Capodimonte. TEFAF sarà tenuto ad informare immediatamente per iscritto Capodimonte nel caso in cui si verificano danni o perdite alle Opere.

**3.7** Per ogni aspetto ulteriore non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda a quanto indicato nelle allegato "condizioni di prestito per Paesi UE" (Allegato 2).

#### **Art. 4 - Assicurazione**

A garanzia degli obblighi assunti e comunque a copertura di ogni tipo di danno possa derivare alle opere, sia durante il trasporto che in occasione della mostra, dal momento della loro movimentazione dal Prestatore alla sede espositiva e fino alla loro ricollocazione dall'ultima sede espositiva al Prestatore, TEFAF si obbliga a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per il valore complessivo indicato nell'Allegato 1 con compagnie assicurative specializzate in Fine Art secondo condizioni che dovranno essere approvate da Capodimonte, ed a farne avere copia a Capodimonte prima dell'imballaggio delle Opere.

#### **Art. 5 - Contributo per attività di valorizzazione**

**5.1** TEFAF si impegna a corrispondere a Capodimonte l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), a titolo di contributo per il prestito delle opere elencate nell'Allegato 1, nonché a titolo di rimborso forfettario dei costi ed oneri organizzativi occorsi e dell'impegno scientifico necessario, nonché quale compensazione della mancata disponibilità delle opere nel periodo espositivo, e comunque per riconoscenza e gratitudine al contributo dato per l'attuazione dell'importante progetto culturale che sarà organizzato a Maastricht.

**5.2** L'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) sarà erogato entro 7 giorni dalla firma del presente accordo mediante versamento diretto sul c/c intestato al tesoriere dell'Amministrazione - IBAN



IT42I0623003543000058008002 - CODE BIC/SWIFT=CRPPIT2P, c/o banca Credit Agricole Italia S.P.A.,  
agenzia di Piazza G. Bovio, n. 11 - 80133 Napoli.

Capodimonte trasmetterà a LJZ la ricevuta quietanzata a norma di legge a pagamento avvenuto.

#### **Art. 6- Attività di comunicazione e promozione e merchandising**

**6.1** Le Parti si impegnano a svolgere concordemente tutte le attività tese alla promozione dell'esposizione. Capodimonte fornirà a titolo gratuito a TEFAF le immagini delle Opere, espressamente indicate all'interno dell'Allegato 1, necessarie per la predisposizione del materiale di comunicazione e promozione dell'esposizione almeno 8 (otto) settimane prima dell'inaugurazione. TEFAF si impegna ad utilizzare le immagini fornite esclusivamente per usi di promozione connessi all'esposizione ed in ogni caso per usi non-commerciali.

L'utilizzo delle immagini per le finalità di cui sopra sarà consentito solo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'esposizione. TEFAF si impegna a riportare, secondo la normativa vigente, in connessione con le Immagini, il credito "Su concessione del Ministero della Cultura/ Museo e Real Bosco di Capodimonte". Capodimonte dichiara che l'uso delle immagini delle opere è consentito ai sensi della presente Convenzione e che non viola alcun diritto di proprietà intellettuale di alcun soggetto terzo.

**6.2.** TEFAF si impegna inoltre a mettere in evidenza nei materiali di comunicazione il grande valore del patrimonio artistico e culturale italiano ed in particolare l'importanza di Capodimonte; tutto il materiale di promozione e comunicazione della mostra, sottolineeranno l'importante ruolo del Ministero della Cultura e di Capodimonte.

**6.3.** TEFAF si impegna a riportare sul materiale di comunicazione della Mostra, preventivamente concordato con il Museo, il logo istituzionale del MIC, del MIT, del MAECI e del Museo e Real Bosco di Capodimonte, secondo le specifiche indicazioni grafiche che saranno fornite dal Museo.

**6.4** TEFAF si impegna a sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio del Direttore di Capodimonte, dal 12 marzo al 16 marzo, in occasione dell'apertura dell'esposizione e/o ad altri eventi promozionali della Mostra.

**6.5** La riproduzione di materiale di comunicazione e promozione della mostra dovrà in ogni caso essere previamente vagliata e approvata dal Direttore di Capodimonte.

**6.6** TEFAF è autorizzato a consentire l'accesso alla Mostra agli organi media/stampa per effettuare riprese televisive rigorosamente limitate a riprese foto/film/video della Mostra con scopi promozionali. Tutti i media che accederanno all'esposizione saranno accompagnati da un referente di TEFAF che sarà responsabile di assicurare la corretta osservazione delle norme di conservazione e sicurezza delle Opere. È espressamente vietato l'utilizzo di flash o luce diretta sulle Opere.

**6.7** Ulteriori utilizzi per finalità diverse da quelle indicate (ad esempio, produzione di merchandising), saranno oggetto di ulteriore separato accordo con Capodimonte.

**6.8** Dall'inizio delle operazioni di allestimento al 16 marzo un Courier e un delegato del Museo e Real Bosco di Capodimonte saranno presenti in Mostra con il compito di supervisionare l'allestimento delle opere e successivamente dare informazioni al pubblico in ordine alla valenza scientifica del progetto realizzato dalle parti. Dal 12 al 16 marzo un terzo delegato, in aggiunta ai due già presenti, sarà in Mostra con il compito di dare informazioni al pubblico in ordine alla valenza scientifica del progetto realizzato dalle parti. I costi e le spese di viaggio, vitto e alloggio dei tre delegati saranno a carico di TEFAF.

#### **Art. 7 - Ricavi**

Le Parti danno atto che l'esposizione all'interno degli spazi MECC sarà gratuita per i fruitori dell'evento fieristico, non essendo previsto alcun biglietto aggiuntivo.

#### **Art. 8 - Curatela e Coordinamento organizzativo**

**8.1** Le Parti concordano che i curatori dell'esposizione saranno:

Per il Museo e Real Bosco di Capodimonte

- il Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Prof. Eike D. Schimdt;
- il Funz. Storico dell'arte Dott.ssa Maria Laura Chiacchio



Museo e Real Bosco di Capodimonte  
Via Capodimonte, 24  
Porta Grande, Palazzotto Borbonico - 80136 Napoli  
Sede Legale: Via Miano, 2 - 80131 Napoli  
mu-cap@cultura.gov.it  
capodimonte.cultura.gov.it





I curatori si occuperanno altresì di redigere il progetto scientifico della Mostra, selezionare l'elenco finale delle opere che saranno presenti in Mostra di cui all'allegato 1 della presente Convenzione, nonché le didascalie, i testi di sala, le schede delle opere e gli eventuali ulteriori testi necessari per la Mostra. L'eventuale redazione di testi autoriali da parte dei curatori sarà regolata da apposito e separato contratto tra le Parti.

#### **Art. 9 - Modifiche ed integrazioni della Convenzione**

Qualsiasi modifica consensuale della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto tra le Parti, validamente ed efficacemente assunto dalle stesse.

Le Parti convengono sin d'ora che provvederanno ad integrare, con atto separato, la presente Convenzione, ove sopraggiungessero aspetti ulteriori da dettagliare.

#### **Art.10 - Risoluzione**

**1.01** Nel caso in cui Capodimonte o TEFAF non rispettino i termini e le condizioni previste dalla presente Convenzione, l'altra parte avrà il diritto di risolvere la presente Convenzione con un preavviso scritto di due (2) settimane tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il periodo di preavviso può essere ridotto a 48 ore se la conservazione della sicurezza delle opere è minacciata.

**10.2** Qualora la presente Convenzione sia validamente risolta da parte di Capodimonte per il mancato rigoroso rispetto da parte di TEFAF dei termini e delle condizioni previste nella presente Convenzione, Capodimonte tratterà la somma versata di cui all'Art. 5 a titolo di indennità contrattuale fissa e definitiva per la risoluzione, senza alcun pregiudizio per ogni ulteriore pretesa.

**10.3** Qualora la presente Convenzione sia validamente risolta da TEFAF per il mancato rigoroso rispetto da parte di Capodimonte dei termini e delle condizioni previste nella presente Convenzione, TEFAF sarà esonerato dalla sua obbligazione di effettuare qualsiasi pagamento in relazione alla presente Convenzione, e Capodimonte dovrà rimborsare a TEFAF l'importo pagato ai sensi dell'art. 5.

#### **Art. 11 - Forza maggiore**

Le Parti non saranno responsabili per l'inadempimento o il parziale adempimento delle proprie obbligazioni e/o responsabilità discendenti dal presente accordo se detto inadempimento e/o parziale adempimento sia dovuto a forza maggiore, inclusi e non limitati a pandemia, catastrofi naturali, incendio, alluvione, requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezioni, atti di governo, guerra, atti di terrorismo o qualsiasi circostanza al di fuori del loro ragionevole controllo.

Resta inteso che detta previsione opererà solo ove l'inadempimento non sia in alcun modo riconducibile ad azioni od omissioni dirette e/o indirette poste in essere dalle Parti.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario all'esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 13 - Legge e Foro Competente**

Questo accordo è regolato dal codice civile italiano. Qualsiasi reclamo o controversia derivante da o correlata alla presente Convenzione (collettivamente "Controversia") sarà soggetta a risoluzione mediante trattativa in buona fede tra le Parti.

Qualora non si addivenga ad una soluzione di tipo stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

#### **Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente atto e si compone di 5 (cinque) pagine e 2 (due) allegati e viene redatto in 2 (due) copie originali, uno per Parte. Il presente atto è stipulato in due versioni, una in lingua Italiana ed una in lingua inglese. In caso di difformità tra la versione italiana e quella inglese dell'atto farà fede esclusivamente quella in lingua italiana.

Allegati:

Allegato 1;

Allegato 2.



Letto, confermato e sottoscritto

  
Il Direttore Generale del  
Museo e Real Bosco di Capodimonte  
Prof. Eike Schmidt 

  
Il Presidente e legale rappresentante della  
TEFAF  
Dottor Hidde van Seggelen